

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 15 novembre 2021 - n. 15406

Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento. Abrogazione del d.d.u.o. n. 7119/2019

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;

Visto il d.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7119 «Definizione dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;

Considerato che *Aromia bungii*, è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e che, pertanto, rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che le disposizioni sopra citate impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione

degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto dei risultati delle attività di sorveglianza fitosanitaria svolte per la presenza di *Aromia bungii* sul territorio lombardo;

Ritenuto necessario:

- abrogare il d.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7119 «Definizione dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;
- aggiornare e definire l'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* in Lombardia così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 100 metri;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 4 Km al di là del confine della zona infestata;

Ritenuto opportuno rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto sono disponibili presso la UO competente;

Ritenuto di confermare la finalità del contenimento nella gestione di *Aromia bungii* in Lombardia e pertanto di applicare le misure fitosanitarie previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503;

Ritenuto inoltre necessario rafforzare ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento di *Aromia bungii* da applicare nell'area delimitata in Lombardia con le seguenti misure:

- la possibilità del Servizio fitosanitario regionale di estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio di 100 m;
- il divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* (escluso il *Prunus laurocerasus*) nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il d.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7119 «Definizione dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;

2. di aggiornare e definire l'area delimitata per la lotta contro *Aromia bungii*, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 100 metri;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 4 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di confermare la finalità del contenimento nella gestione di *Aromia bungii* in Lombardia e di applicare le seguenti misure nell'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia:

- le misure fitosanitarie di contenimento previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii*;
- la possibilità del Servizio fitosanitario regionale di estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate,

Serie Ordinaria n. 46 - Mercoledì 17 novembre 2021

- anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;
- c) il divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
 - d) l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* (escluso il *Prunus laurocerasus*) nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio.

La notifica di cui al punto d) consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, la tipologia d'intervento, la località e/o l'indirizzo in cui si trovano le piante e le modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

4. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

— • —

